

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori CIPELLINI, FERRALASCO, SIGNORI e LEPRE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 LUGLIO 1976

Norme per l'immediata erogazione dei trattamenti di
quiescenza e previdenza al momento del collocamento
a riposo dei lavoratori

ONOREVOLI SENATORI. — Sono noti i ritardi con cui, sia nel settore pubblico che in quello privato, vengono corrisposte ai lavoratori le liquidazioni di fine servizio e le pensioni. Per quanto riguarda le pensioni degli impiegati dello Stato, il problema, come ha dimostrato l'esperienza, non è risolvibile attraverso una anticipazione dei tempi dell'*iter* procedurale ed affonda le sue radici nei vecchi e superati meccanismi predisposti dalla legge di contabilità generale anche per l'erogazione delle spese fisse.

Lo stesso deve dirsi per i trattamenti di previdenza dei dipendenti da enti pubblici e da privati, dove l'origine del problema dei ritardi va individuata nella complessità delle istruttorie e dei calcoli, devoluti agli istituti assicuratori e che devono avere come termine di riferimento la situazione contributiva e retributiva immediatamente precedente al pensionamento.

Il presente disegno di legge affronta il problema che interessa tenendo conto, appunto, della situazione sopra descritta.

In questa prospettiva si è previsto (articolo 1) per i dipendenti statali, che cessano dal servizio per limiti di età, il diritto, salvo successivo conguaglio, a percepire il trattamento di stipendio fino all'effettiva corrispondenza della pensione. Tale regolamentazione consente di superare tutte le difficoltà e le lungaggini, inerenti alle variazioni dei ruoli di spesa fissa, in cui cade inevitabilmente una soluzione del tipo pensione provvisoria, come conferma l'esperienza.

Per quanto concerne il recupero delle somme corrisposte in eccedenza, sono stati stabiliti due criteri al fine di non deteriorare la posizione del pensionato. Da una parte è previsto che il recupero avvenga mediante trattenute sui ratei di pensione, in misura

non eccedente il quinto; dall'altra, per evitare che gravi ritardi nella corresponsione del trattamento di quiescenza possano determinare pesanti debiti a carico del pensionato, si è limitato il recupero stesso alle somme pagate in eccedenza nei primi sei mesi dalla cessazione dal servizio. Per i mesi successivi è fatta salva la responsabilità del funzionario cui è imputabile il ritardo.

Le stesse norme sono state estese al trattamento di reversibilità in favore della vedova e dei figli minori (art. 2).

Negli altri casi, non essendo possibile l'immediata liquidazione del trattamento di quiescenza e di reversibilità, sono stati previsti, in favore del pensionato o dei beneficiari, interessi e risarcimento del danno da svalutazione (art. 3). Identica soluzione è stata adottata per i ritardi nella corresponsione del trattamento di previdenza (art. 5).

Per lo snellimento di tutti i procedimenti di liquidazione il disegno di legge prevede l'abolizione dei controlli preventivi della Corte dei conti e l'istituzione in loro vece di controlli consuntivi (art. 4).

Di tutte le controversie in materia è stata prevista, inoltre, la devoluzione al pretore in funzione di giudice del lavoro, sia per la particolare celerità del rito dinanzi ad esso sia per la sua specializzazione (art. 6).

Per quanto concerne i dipendenti degli enti pubblici anche non economici e dei datori di lavoro privati, gli articoli 7 e 8 del presente disegno di legge prevedono, ricorrendo un'anzianità di servizio di almeno quindici anni, l'anticipazione di un assegno, proporzionato all'ultima retribuzione, a carico del datore di lavoro che, però, è autorizzato a detrarre l'importo dai contributi complessivamente dovuti all'ente assicuratore.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Ai dipendenti statali, collocati a riposo per il raggiungimento dei limiti di età e che abbiano diritto a pensione, il trattamento di quiescenza deve essere corrisposto dalla data di cessazione dal servizio.

Qualora non sia possibile assicurare il pagamento della pensione alla data di decorrenza, al pensionato continua ad essere corrisposto lo stipendio percepito al momento della cessazione dal servizio.

Limitatamente ai primi sei mesi in cui abbia avuto luogo il trattamento di cui al comma precedente ed una volta iniziato il pagamento delle somme liquidate a titolo di trattamento di quiescenza, si procede al recupero delle somme corrisposte in eccedenza esclusivamente mediante trattenute sui ratei di pensione, eccettuati gli assegni accessori previsti dall'articolo 236 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, ed in misura non superiore al quinto.

Quando sia decorso un periodo di oltre sei mesi tra la cessazione dal servizio e il pagamento del trattamento di quiescenza, il funzionario, cui è imputabile il ritardo, è tenuto a risarcire allo Stato il danno che ne consegue.

Art. 2.

Le norme di cui al precedente articolo 1 si applicano anche alle pensioni di reversibilità a favore della vedova e dei figli minori.

Art. 3.

Negli altri casi in cui si procede a liquidazione del trattamento di quiescenza o di reversibilità e salvo ritardo imputabile al pensionato o ai beneficiari, sono dovuti dalla data di decorrenza dei singoli ratei di pensione sino al loro effettivo pagamento gli interessi nella misura dell'8,50 per cento e il

maggior danno per l'eventuale diminuzione di valore del credito, accertata in base all'indice dei prezzi calcolato dall'ISTAT per la scala mobile per i lavoratori dell'industria.

Restano ferme, per tali ipotesi, le disposizioni in materia di pensione provvisoria.

Art. 4.

I decreti di cessazione dal servizio dei dipendenti civili e militari dello Stato e di liquidazione del trattamento di quiescenza sono soggetti soltanto al riscontro consuntivo della Corte dei conti.

È abrogata ogni disposizione contraria.

Art. 5.

Ai dipendenti statali collocati a riposo per il raggiungimento dei limiti di età il trattamento di previdenza deve essere corrisposto all'atto della cessazione dal servizio.

Negli altri casi il trattamento di cui al comma precedente deve essere corrisposto nei trenta giorni successivi alla data di cessazione dal servizio.

In caso di ritardo sono dovuti gli interessi ed il risarcimento dei danni a norma del primo comma dell'articolo 3.

Art. 6.

Le controversie relative al trattamento di previdenza e di quiescenza dei dipendenti dello Stato e degli enti pubblici anche non economici sono devolute alla competenza del pretore a norma dell'articolo 442 del codice di procedura civile.

Art. 7.

Ai dipendenti degli enti pubblici anche non economici e dei datori di lavoro privati che cessino dal servizio ed abbiano raggiunto l'età prevista per il pensionamento, il datore di lavoro, presso il quale abbiano prestato servizio con obbligo assicurativo per almeno 15 anni, è tenuto a corrispondere, fino al mese precedente a quello indi-

cato dall'ente assicuratore nella comunicazione di cui al comma quinto, un importo pari al 30 per cento dell'ultima retribuzione in godimento, aumentato di un ulteriore 2 per cento per ogni anno di servizio dopo il quindicesimo.

Gli importi di cui al comma precedente saranno corrisposti dal datore di lavoro nei limiti dell'ammontare globale dei contributi dovuti all'ente assicuratore, detratte le somme già anticipate per gli assegni familiari. Nel caso in cui non sia possibile corrispondere l'assegno nella misura intera e gli aventi diritto siano più di uno, il relativo importo viene ridotto proporzionalmente.

Qualora le somme corrisposte siano eccedenti a quelle liquidate come pensione, l'ente assicuratore provvederà al recupero della differenza esclusivamente mediante trattenuta sui ratei della pensione eccettuati gli assegni accessori e la 13^a mensilità ed in misura non superiore al quinto. Se, invece, le somme anzidette siano inferiori a quelle liquidate come pensione, l'ente assicuratore provvederà senza ritardo al conguaglio corrispondendo gli interessi ed al risarcimento del danno a norma del primo comma dell'articolo 3.

Il datore di lavoro, entro 5 giorni, deve dare comunicazione all'ente assicuratore dell'avvenuta cessazione dal servizio del dipendente avente diritto al trattamento di cui al primo comma.

L'ente assicuratore è tenuto a comunicare al lavoratore ed al datore di lavoro, almeno 30 giorni prima, il mese in cui darà corso all'effettivo pagamento della pensione.

Il lavoratore e il datore di lavoro sono tenuti a dare notizia all'ente assicuratore rispettivamente degli importi percepiti e corrisposti ai sensi del primo comma nei 15 giorni anteriori all'inizio del mese indicato nella predetta comunicazione.

Nelle ipotesi in cui la pensione sia liquidabile a domanda, la corresponsione dell'assegno è subordinata alla prova dell'avvenuta presentazione e decorre dal 1° giorno del mese successivo.

Sono salve le disposizioni più favorevoli al lavoratore.

Art. 8.

In caso di cessazione del rapporto per morte del lavoratore, che abbia prestato 15 anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro, alla vedova e agli orfani minori, aventi diritto alla pensione di reversibilità, l'importo di cui al primo comma dell'articolo 7 è dovuto nella misura dei due terzi.